

(N. 1405)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 29 novembre 1950 (V. Stampato N. 1520)*

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE GASPERI)

e dal **Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio**

(PELLA)

di concerto col **Ministro degli Affari esteri**

(SFORZA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(PICCIONI)

col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

e col **ministro del Commercio con l'estero**

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 7 DICEMBRE 1950

Sistemazione e conversione di obbligazioni italiane in valuta svizzera.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I decreti legislativi 8 settembre 1947, n. 921, e 16 aprile 1948, n. 788, sono ratificati.

Art. 2.

L'autorizzazione concessa all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità con l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 921, è estesa alla sistemazione e conversione, mediante emissione di obbligazioni in franchi svizzeri ad un tasso non superiore al 3 per cento, delle obbligazioni emesse in tale valuta dalla Società idroelettrica Piemonte.

Art. 3.

Alle operazioni di sistemazione e conversione di cui alla presente legge ed alla correlativa emissione di obbligazioni in franchi svizzeri dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità sono applicabili tutte le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6 e 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 921, e nell'articolo 6 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 788.

Art. 4.

Le obbligazioni in franchi svizzeri della Società idroelettrica Piemonte, soggette a cessione a norma degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614, e degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1631, saranno acquistate dall'Ufficio italiano dei cambi per conto e nell'interesse del Tesoro dello Stato, alle condizioni stabilite dal decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 788. Tali obbligazioni sono soggette a cessione, alle medesime condizioni, anche se appartenenti alle persone o comprese nelle attività di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2197, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 973, qualora non siano presentate per la conversione prevista nel precedente articolo 1.

Art. 5.

Fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle obbligazioni in franchi

svizzeri emesse dalla Società idroelettrica Piemonte e di quelle dei prestiti contemplati negli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 921, estingue la infrazione di omessa denuncia o cessione dei titoli stessi, prevista dalle norme di legge vigenti in materia.

Art. 6.

All'onere di lire 237.747.260 derivante all'esercizio finanziario 1949-50 dall'applicazione della presente legge si farà fronte:

1° per lire 150.996.700 con i versamenti al bilancio dell'entrata che saranno effettuati dalla Società idroelettrica Piemonte a titolo di pagamento interessi dal 1947 al 30 giugno 1950, per rimborso delle spese di allestimento e consegna dei nuovi titoli, nonchè per quota spese di conversione del prestito medesimo;

2° per lire 31.750.560 mediante versamento al bilancio dell'entrata della somma a suo tempo accantonata in dipendenza della legge di guerra 19 dicembre 1940, n. 1994;

3° per lire 55.000.000 con parte delle maggiori entrate di cui alla legge 28 luglio 1950, n. 568, concernente variazioni agli stati di previsione dell'esercizio 1949-50 (quinto provvedimento).

Nell'esercizio finanziario 1950-51 all'onere relativo valutato in lire 85.556.950 si provvederà:

1° per lire 54.126.300 con i versamenti al bilancio dell'entrata che saranno effettuati dalla stessa Società idroelettrica Piemonte a titolo di pagamento degli interessi per il periodo dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 e per quota della spesa annua di gestione delle nuove obbligazioni;

2° per lire 31.430.650 mediante riduzione di pari importo del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto al capitolo 457 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio 1950-51.

Art. 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI